



## *Città di Savona*

### **Polizia Locale**

#### ***Unità Operativa Gestione Emergenze di Protezione Civile***

**Sintesi delle principali disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020**

**integrate con l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 anch'esse applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020**

**integrate con l'ordinanza n. 27 del 5 maggio 2020 del Sindaco di Savona e chiarimenti Ministeriali – per comodità evidenziate in grassetto -**

### **Cosa fare 3**

#### **Cosa posso fare**

- a) mi posso spostare per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, e per incontrare congiunti<sup>1</sup>;
- b) posso spostarmi sull'intero territorio della Regione Liguria per incontrare congiunti ovvero per recarmi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro, con rientro obbligatorio in giornata nell'abitazione principale;
- c) posso rientrare al mio domicilio, abitazione o residenza<sup>2</sup>;
- d) posso recarmi nei parchi e nei giardini senza fare assembramenti<sup>3</sup> e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;

<sup>1</sup> Senza fare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. **Per congiunti si intende: i coniugi, i rapporti di parentele, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "da durata e significativa comunanza di vita e di affetti – vedi Ministero dell'Interno circ. n. 15350/117(2) Uff. III Prot. Civ. del 2 maggio 2020.**

<sup>2</sup> **Si stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento di cui alla lettera a)- – vedi Ministero dell'Interno circ. n. 15350/117(2) Uff. III Prot. Civ. del 2 maggio 2020.**

<sup>3</sup> insieme generico di più persone ravvicinate tra loro, senza un numero preciso (ndr).

- e) posso fare attività sportiva individualmente, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri;
- f) posso fare attività motoria individualmente, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- g) posso spostarmi con un mezzo proprio, all'interno del territorio della Provincia di Savona, per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria<sup>4</sup>;
- h) posso svolgere nell'ambito della provincia di Savona, dalle ore alle ore 6:00 alle 22:00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri: corsa, tiro con l'arco, bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo; nonché attività sportive acquatiche individuali (es: wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo). In tal caso però la permanenza sull'arenile dovrà essere limitata allo svolgimento delle attività preparatorie a quelle sportive per il raggiungimento dello specchio acqueo.** Ciò, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri<sup>5</sup>;
- i) posso uscire in barca, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione;
- j) posso svolgere individualmente sul territorio della Provincia di Savona, la pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, purché: persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva ricreativa ed in possesso della comunicazione effettuata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura <sup>6</sup>; con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione; nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa; con rientro obbligatorio in giornata presso l'abitazione principale;
- k) posso riprendere le sessioni di allenamento se sono un atleta, professionista e non professionista, di discipline sportive individuali - riconosciuto di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, senza alcun assembramento ed a porte chiuse; ciò, anche

4 **Attività sportiva o motoria e non per fare semplici passeggiate.**

5 E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi. (vedi punto 7. Ordinanza Regione Liguria 25/2020 del 3 maggio 2020).

6 Vedi articolo 1 del D.M. 6/12/2010.

per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 03/05/2020;

- l) posso spostarmi fuori dal Comune di residenza/domicilio all'interno della provincia di Savona, per l'approvvigionamento di bevande e genere alimentari (spesa) e per tutti i servizi di ristorazione con asporto;
- m) posso fare passeggiate<sup>7</sup> all'aria aperta individualmente o in compagnia di residenti nella mia stessa abitazione nell'ambito della Provincia di Savona dalla ore 06:00 alle 22:00 mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- n) posso, se residente in Liguria, coltivare un terreno per uso agricolo o fare attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ateco "0.1"<sup>8</sup>, alle seguenti condizioni: attestare in autodichiarazione il possesso di una superficie agricola produttiva e che sia a ciò effettivamente adibita; senza recarmi fuori Regione. Lo spostamento é, però, consentito ad una sola persona e con rientro presso la residenza in giornata;
- o) posso, se residente in Liguria, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, svolgere le sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relativa al contenimento del contagio da Covid-19;
- p) posso spostarmi individualmente e limitatamente al territorio regionale, con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale, per raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

***7 Il Ministero in una propria FAQ precisa: Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.***

8 Coltivazione di culture non permanenti.

- q) posso spostarmi con l'autovettura con più di un passeggero, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con me;
- r) posso spostarmi con il motoveicolo trasportando un passeggero a condizione che lo stesso sia residente con me;

### Cosa NON posso fare

- a) trasferirmi o spostarmi in una Regione diversa dalla quale mi trovo, salvo che per esigenza lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute;
- b) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se ho la febbre maggiore di 37,5°C;
- c) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se sono stato sottoposto alla quarantena o sono risultato positivo al virus;
- d) non posso fare assembramenti in luoghi pubblici e privati;
- e) non posso recarmi nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini - dette aree devono rimanere chiuse -;
- f) non posso svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- g) **non posso dal 5 maggio sino al 17 maggio 2020, salvo proroghe, recarmi sulle spiagge del Comune di Savona, esiste un divieto generale di accedere agli arenili<sup>9</sup>, fatto salvo l'accesso per le attività lavorative, già consentite, e le attività acquatiche sportive (vedi cosa posso fare);**

### Cosa é sospeso

- a) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, sia in luogo pubblico sia privato;
- b) sono sospesi eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici sia in luogo pubblico sia privato es: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti

luoghi é sospesa ogni attività;

- c) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, istituti e luoghi della cultura<sup>10</sup>;
- d) sono sospese le procedure concorsuali private fatto salvo che la valutazione sia fatta esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
- e) sono sospesi i concorsi pubblici<sup>11</sup>;
- f) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali<sup>12</sup>, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- g) sono sospese le attività commerciali al dettaglio;
- h) sono sospesi i mercati indipendentemente dalla tipologia svolta;
- i) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- j) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), posti all'interno delle stazioni;
- k) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra i quali parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse di quelle di cui all'allegato 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020<sup>13</sup>;
- m) resta sospesa per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

## Cosa NON é sospeso

- a) non é sospesa l'apertura nei luoghi di culto ma é condizionata all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti ed il mantenimento della distanza sociale;
- b) non sono sospese le cerimonie funebri ma sono consentite solo con l'esclusiva

<sup>10</sup> Sono istituti e luoghi di cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali – art. 101 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 – es: Il Priamar é un complesso monumentale.

<sup>11</sup> “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, **((e' sospeso))** per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.” - v. comma 5 art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 pubblicato su G.U. n. 110 del 29 aprile 2020.

<sup>12</sup> Fatta eccezione per le erogazioni delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

<sup>13</sup> Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie ; Servizi di pompe funebri e attività connesse. (tratto da Allegati n.2 DPCM 26/04/2020).

- partecipazione di congiunti e comunque sino ad un massimo di 15 (quindici) persone, la funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto, con protezione delle vie respiratorie ed a distanza rigorosa di almeno un 1 (uno) metro;
- c) non sono sospese le attività commerciali per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate all'allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020<sup>14</sup>, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato (negozi) sia nell'ambito delle media e grande distribuzione (supermercati e ipermercati), anche se ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività consentite fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
  - d) non sono sospesi i mercati per la vendita di soli generi alimentari *(da lunedì 4 maggio 2020 riaprirà il mercato del lunedì e quello del mercoledì di tali generi in Piazza del Popolo – lato levante-, in Via Monti e in Via Brusco, alla condizione rigorosa del mantenimento della distanza interpersonale, del divieto di assembramenti e con l'utilizzo di mascherine per commercianti e clienti v. ordinanza sindacale n. 24 del 30 aprile 2020);*
  - e) non sono sospese le attività di edicolanti, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
  - f) non sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igienico

14 “Ipermercati; Supermercati;Discount di alimentari;Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.” (tratto da Allegati n.1 DPCM 26/04/2020).

sanitarie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;

- g) non é sospesa la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con asporto<sup>15</sup> a condizione: del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro; del rispetto del divieto di consumo all'intero dei locali di ristorazione; del rispetto del divieto di sostare nelle immediate vicinanza degli stessi;
- h) non é sospesa la ristorazione d'asporto in quegli esercizi per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
- i) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- j) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), siti negli ospedali con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- k) non sono sospese le vendite delle calzature per bambini: nei negozi specializzati in abbigliamento per bambini; nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini; nei negozi di calzature in genere con la prescrizione del divieto di vendita delle calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli che indichino detto divieto;
- l) non sono sospese le attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purché il servizio venga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nelle modalità, consegna animale – toelettatura - ritiro animale, tali da garantire la distanziamento sociale;
- m) non é sospesa la vendita, in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;
- n) non é sospesa la vendita di semi, piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
- o) non é sospeso l'allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati

15 La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui allegato 5 del D.P.C.M (vedi punto 1. Ordinanza Regione Liguria 25/2020 del 3 maggio 2020) riportate nell'ultima pagina della presente.

- all'interno del territorio della Regione Liguria nel rispetto del distanziamento sociale;
- p) non é sospeso l'allenamento e addestramento di cani in aree autorizzate all'interno del territorio della Regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale.

## ATTENZIONE!!

### Per le attività NON sospese

Gli esercizi commerciali la cui attività non é sospesa si ricorda i generi alimentari e quelli di cui alla nota 7 – Allegati 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020- e le altre attività sopraccitate devono assicurare:

- a) la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- c) che sia impedito di stazionare all'interno dei locali – o comunque nelle aree adibite alla vendita - oltre il tempo necessario per gli acquisti;
- d) siano attuate le raccomandazioni di cui all'allegato 5 del predetto D.P.C.M ovvero:
  - *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
  - *Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.*
  - *Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.*
  - *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
  - *Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
  - *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
  - *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:*
    - a) *attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*
    - b) *per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;*
    - c) *per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi*



*di entrata e di uscita.*

- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

Attenzione. Nelle giornate di domenica sino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, nel settore merceologico alimentare per i quali é prevista l'apertura dai provvedimenti statali, é fissato entro le ore 15:00;

il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcere, gelaterie etc.), che la momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15:00 nelle giornate di domenica.

Nota bene. Le succitate attività possono essere soggette a modifica, con ulteriori decreti governativi, con ulteriori decreti della Regione Liguria o da  
altre ordinanze sindacali  
– segui sempre gli aggiornamenti -

Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni chiama il numero della Polizia Locale 0198310447

o manda una mail a : [polizia.municipale@comune.savona.it](mailto:polizia.municipale@comune.savona.it)

nel limite del possibile cercheremo di esserti utile

**Infine, si ricorda l'obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni per le vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non é possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

**Nota Finale.** La presente é stata redatta per l'uso dei nostri operatori di Polizia e viene resa pubblica nel tentativo di semplificare la lettura al cittadino della complessa attività normativa in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; pur tuttavia essa é il frutto della libera interpretazione riassuntiva della norma. In tal senso, fa fede il testo governativo – DPCM 26 aprile 2020 – e le sue interpretazioni autentiche ( FAQ Ministeriali ) nonché le norme regionali – integrative o modificative - e le loro interpretazioni autentiche( FAQ Regionali). In tal senso, ci si manleva da responsabilità per errori od omissioni non volute. Il Comandante dott. Igor ALOI